

Foglio Informativo Prestito ISMEA - Tasso Variabile

Requisiti.

Il Prestito ISMEA è riservato alle imprese agricole (ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) classificate come micro-piccole e medie imprese in base ai regolamenti UE¹ e che abbiano i requisiti indicati nel presente Foglio Informativo

Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza acceso presso Banca Valsabbina SCpA oppure altra Banca.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' IL PRESTITO

Requisiti

Il prestito è un finanziamento/mutuo erogato dalla Banca (di seguito anche "soggetto finanziatore") al Cliente impresa agricola, il quale rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, nella periodicità prevista dal prospetto "Principali condizioni economiche".

Il prestito viene concesso previo rispetto di entrambi i seguenti requisiti:

- 1) esito positivo della preliminare istruttoria della Banca;
- 2) successivo rilascio della garanzia ISMEA.

Caratteristiche

Il prestito ISMEA è un finanziamento a medio/lungo termine (minimo 19 mesi e massimo 180 mesi), affiancato da garanzia (sotto forma di fideiussione²) dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ("ISMEA")

¹ Ai sensi dell'articolo 2, allegato I, Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, si considerano micro, piccole e medie le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

² La fideiussione è una garanzia personale, rilasciata da ISMEA, che consente all'impresa: (i) di integrare l'offerta di garanzia a fronte del finanziamento richiesto; (ii) di far ridurre al soggetto finanziatore la quantità di patrimonio di vigilanza da impegnare a fronte della quota di finanziamento garantita e l'accantonamento per perdite attese; (iii) di beneficiare di una riduzione in termini di tasso di interesse praticato sull'operazione garantita.

fino ad un massimo dell'80% dell'importo finanziato e fino all'importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di Euro.

Il prestito è offerto a tasso variabile ed è finalizzato ad incrementare la competitività del comparto agricolo, diretto tra l'altro:

- a. alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario, di miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi produttivi e dell'organizzazione delle attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi comprese tipologie di finanziamento come l'acquisto di quote latte e di bestiame, nonché quelle destinate alla crescita e in generale per lo sviluppo delle imprese;
- b. alla costruzione, acquisizione, ampliamento, ristrutturazione o al miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse, ivi compreso l'acquisto di beni e servizi destinati ad incrementare il livello di sicurezza degli addetti;
- c. all'acquisto di nuove macchine ed attrezzature destinate allo svolgimento, al miglioramento, al potenziamento strutturale e all'innovazione tecnologica delle attività agricole e di quelle connesse, nonché ad interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;
- d. alla ristrutturazione di debiti aziendali ovvero di passività bancarie in bonis, o scadute da non oltre novanta giorni e che comunque non siano classificate come inadempienze probabili o sofferenze;
- e. all'acquisto di beni e servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa.

Presentazione della domanda e istruttoria:

Le domande di garanzia vanno presentate dall'impresa per il tramite della Banca (soggetto finanziatore) mediante il portale ISMEA.

Entro 15 giorni dalla presentazione, ISMEA comunica:

- la procedibilità della domanda e l'ammissione all'istruttoria di merito;
- l'improcedibilità della domanda di garanzia;
- la necessità di integrazione di dati (che dovrà eventualmente avvenire entro 30 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione del garante, a pena di improcedibilità della domanda³).

AVVERTENZA:

La presentazione della richiesta del finanziamento da parte del Cliente deve essere sottoposta alla preliminare valutazione (anche di merito creditizio) della Banca. Non è pertanto assicurato il buon esito di tale istruttoria, funzionale alla successiva presentazione della domanda di garanzia a ISMEA. Anche nel caso di delibera positiva della Banca non è, in ogni caso, assicurato l'esito positivo di presentazione della domanda e/o la successiva valutazione di ISMEA, al fine della concessione della garanzia.

Il finanziamento può essere erogato e concesso dalla Banca al Cliente solo a seguito della concessione della garanzia da parte di ISMEA.

Rilascio della garanzia:

Le richieste di garanzia sono deliberate da ISMEA entro 30 giorni dalla data della comunicazione del garante della procedibilità della domanda.

Nel corso del rapporto di finanziamento, il Cliente deve comunicare al garante, per il tramite della Banca, la revoca di eventuali contributi pubblici concessi all'impresa finanziata, la variazione della titolarità del debito e azioni giudiziarie e/o amministrative che possano incidere negativamente sull'assetto patrimoniale del soggetto garantito.

La garanzia ISMEA:

- a. è concessa in alternativa alla garanzia sussidiaria di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1 comma 512;
- b. è cumulabile con la garanzia sussidiaria di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1 comma 512 purché ciascuna assista una quota diversa del medesimo finanziamento;

³ Sono improcedibili le richieste di garanzia: (i) trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel bando; (ii) non completate entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione dei dati, notizie e documenti; ovvero entro il termine di 45 giorni in caso di rimessione dei termini; (iii) per operazioni già deliberate dal soggetto finanziatore, ove la richiesta non venga presentata entro 60 giorni dalla data della delibera di concessione del finanziamento.

- c. si riduce proporzionalmente al debito residuo in essere, in modo che il rapporto tra debito residuo e garanzia rimanga costante nel corso della durata dell'operazione;
- d. è rilasciata con beneficio della divisione ex articolo 1947 c.c. ed è pertanto prestata soltanto in favore del soggetto finanziatore ed è escutibile solamente da quest'ultimo;
- e. non può essere rilasciata a copertura di finanziamenti erogati a valere su provvista pubblica o comunque con rischio Stato, con riferimento alla medesima quota.

Per il rilascio della garanzia è previsto in ogni caso il pagamento di una commissione che deve essere trattenuta dal soggetto finanziatore in occasione della prima erogazione del finanziamento garantito.

La garanzia pubblica non è a fondo perduto: ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente (la Banca), ISMEA acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata per le somme pagate.

Sull'intero finanziamento, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste altre garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

Prestito a tasso variabile

Nel prestito a tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di prestiti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 8,43%

(Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione)

Importo finanziato: € 200.000,00

Durata: 180 mesi compreso un periodo di preammortamento di 12 mesi

Tasso di interesse nominale annuo: 7,00%

Parametro di indicizzazione: Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10

Spread: 3,00%

Tasso di interesse di preammortamento: 7,00%

Costo della garanzia: € 0,00

Spese di istruttoria: € 2.000,00

Spese di consulenza: € 10.000,00

Spese di assistenza facoltativa: € 1.000,00

Commissione di incasso rata: € 2,50

Spese invio comunicazioni periodiche: € 1,00/cad.

Imposta sostitutiva: € 500,00

Importo rata mensile: Euro 1.873,30

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni: Euro 2.086,77

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni: Euro 1.672,44

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE			
VOCI		COSTI	
Importo finanziabile		Minimo Euro 200.000,00 Massimo Euro 6.250.000,00	
Durata		Minima: 19 mesi Massima: 180 mesi (compreso periodo di preammortamento di 12 mesi)	
Decorrenza ammortamento		Dalla data erogazione dell'importo finanziato o al termine del periodo di preammortamento, se previsto	
TASSI	Tipologia tasso (1)	Tasso Variabile	
	Tasso di interesse nominale annuo	7,00% Nel caso in cui il parametro di riferimento dovesse risultare inferiore allo 0,00%, il tasso di interesse applicato non potrà comunque essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.	
	Parametro di indicizzazione (2)	Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore - Base Zero	
	Spread	3,00%	
	Tasso di interesse di preammortamento (3)	7,00%	
	Tasso di mora	Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3% (nel rispetto della normativa ai sensi della legge 108/96)	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	1,00 % dell'importo finanziato con minimo Euro 150,00
		Perizia Tecnica	Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati nella pratica di istruttoria del finanziamento.
		Altro	Costo della garanzia ISMEA: Euro 0,00
			Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (4): 5,00% dell'importo deliberato. (Percentuale massima) <i>Tali spese non sono dovute se il contratto è concluso senza l'intervento di mediatori creditizi.</i>
			Spese massime applicabili per l'assistenza facoltativa di consulenza nella presentazione della domanda a ISMEA: 5.000,00 Euro
			Beni strumentali – contributo "Nuova Sabatini" (5): onere eventuale dovuto all'intermediario finanziario convenzionato con la Banca, a carico del Cliente, finalizzato all'ottenimento del contributo, ove richiesto: - Euro 500 per protocollazione della domanda di ammissione al contributo; - Euro 1.500 per protocollazione e rendicontazione di spesa e richiesta del contributo
		Indennizzo per abbandono pratica / recesso prima di erogazione	1,00% dell'importo richiesto (minimo Euro 150,00)
Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto "a distanza"	Contratti sottoscritti in modalità telematica	€ 0,00	
	Contratti sottoscritti in filiale	NON PREVISTI	

Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	Nessuna		
	Incasso Rata	Addebito in conto corrente: Euro 2,50 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00		
	Invio comunicazioni	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00	
		Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	Euro 0,00	
		Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40	
		Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	Euro 0,00	
		<u>Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato:</u> per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.		
		<u>Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato:</u> per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.		
		Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):		
		Raccomandata	Euro 6,50	
		Raccomandata A.R.	Euro 8,00	
		Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.		
	Sospensione pagamento rate	Euro 0,00		
	Altro	Diritti di rinegoiazione: Euro 200,00		
Indennizzo di estinzione anticipata: 1,00% del capitale dell'importo rimborsato anticipatamente				

Piano di ammortamento

Tipo di ammortamento e modalità di calcolo interessi (6)	Piano Francese – Tasso Frazionato
Tipologia di rata	Costante
Periodicità delle rate	Mensile

(1) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al contratto, il tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + spread, fermo restando il valore di 0% del parametro di riferimento, qualora sia prevista una "base zero", in caso di valore negativo del parametro di indicizzazione. Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

(2) Il parametro di riferimento sopraindicato sarà oggetto di revisione all'inizio di ogni trimestre solare; è rappresentato dalla media aritmetica dei dati giornalieri relativi al tasso Euro Interbank Offered Rate (tasso lettera prevalente sul mercato dei depositi monetari in euro) (EURIBOR) "3 mesi lettera" arrotondata allo 0,10 superiore, relativa al mese che precede il trimestre solare di variazione:

- per la variazione al primo di gennaio verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di dicembre
- per la variazione al primo di aprile verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di marzo
- per la variazione al primo di luglio verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di giugno
- per la variazione al primo di ottobre verrà fatto riferimento all'EURIBOR mese di settembre

Il tasso di interesse applicato non potrà comunque essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.

(3) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al rapporto, il tasso di interesse di preammortamento segue le regole di composizione e di applicazione del tasso nominale annuo, indicate alla nota (1). Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di preammortamento indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

La modalità di calcolo degli interessi nel periodo di preammortamento è la stessa utilizzata nel periodo di ammortamento, riportata alla voce "Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi".

(4) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

Il compenso, ove previsto, viene incluso nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

(5) il mutuo chirografario per plafond "BENI STRUMENTALI", c.d. "NUOVA SABATINI", è un finanziamento accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).

E' destinato alle PMI, operanti in Italia, ed è finalizzato a finanziare investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di Impresa e attrezzature nuovi di fabbrica e ad uso produttivo nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologia e digitali.

(6) TASSO FRAZIONATO – Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento, secondo il metodo "tasso frazionato", è effettuato mediante la seguente operazione: valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) diviso il numero di volte in cui vengono capitalizzati gli interessi durante l'anno (frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della periodicità della rata) moltiplicato per l'importo dell'esposizione in linea capitale diviso 100.

ANNO CIVILE – Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento secondo il metodo "anno civile" è effettuato mediante la seguente operazione: importo esposizione moltiplicato per il valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni che compongono la rata del finanziamento diviso 36500/36600 (totale giorni dell'anno civile moltiplicato per 100).

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01/11/2023	4,00 %
01/10/2023	3,90 %
01/09/2023	3,80 %
01/08/2023	3,70 %
01/07/2023	3,60 %

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca")

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

(Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi)

Imposte

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 nr. 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23.12.2013 – il Cliente deve optare per uno dei seguenti regimi impositivi (a suo carico):

- per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;

- per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601; in tal caso si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

SERVIZI ACCESSORI

Polizza "Credit Life Aziende"

Limitatamente ai Clienti "NON CONSUMATORI", è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata "Credit Life Aziende", con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede il pagamento del debito residuo ai beneficiari designati in caso di prematura scomparsa dell'assicurato. L'età dell'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e 70 anni ed alla scadenza del contratto non deve superare i 75 anni.

Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.

TEMPI DI EROGAZIONE (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

Durata dell'istruttoria: massimo 90 giorni

Disponibilità dell'importo: massimo 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e dal rilascio delle garanzie eventualmente richieste

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente può rimborsare il prestito anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere alla Banca l'indennizzo indicato nel sopra riportato "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE".

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento successivo alla concessione del prestito e prima dell'erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC o con comunicazione a mano presso la filiale della Banca dove è intrattenuto il rapporto. In tal caso, il Cliente dovrà corrispondere l'indennizzo di abbandono pratica indicato nella tabella delle condizioni economiche.

La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:

- 1) mancato perfezionamento, entro 60 giorni dalla data di prima erogazione conclusione del Contratto, della garanzia ISMEA e delle ulteriori garanzie eventualmente richieste;
- 2) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse.

La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica o se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.

La Banca ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nel caso di perdita dei requisiti necessari alla concessione delle garanzie richieste o se il Cliente si sia reso inadempiente all'obbligazione di utilizzo della somma ricevuta secondo le finalità indicate in contratto o non abbia fornito le certificazioni richieste per il rilascio o la validità della garanzia o si sia reso inadempiente all'obbligazione di rimborso anche per il mancato o parziale pagamento di una sola rata; in tal caso la risoluzione avrà effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca.

Qualora il Cliente non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, l'agevolazione, rappresentata dalla garanzia ISMEA, può essere, su disposizione del soggetto gestore, revocata, con facoltà per la Banca di risolvere il contratto con conseguente revoca dell'intero finanziamento ed obbligo del Cliente di restituire capitale, interessi ed oneri.

Nullità ed inefficacia della garanzia ISMEA:

La garanzia è nulla qualora:

- a. sia stata concessa sulla base di dati, documentazione o notizie mendaci o risultati inesatti o reticenti per dopo o colpa grave del soggetto finanziatore;
- b. siano trascorsi oltre 180 giorni tra la data di accettazione della proposta di rilascio della garanzia e la data di valuta della prima erogazione del finanziamento;
- c. intervengano variazioni dei termini o delle modalità di erogazione ovvero di ammortamento del finanziamento, relativamente alle quali il garante non abbia espressamente manifestato il proprio assenso;
- d. non pervenga al garante il versamento della commissione e/o dei relativi interessi, entro 60 giorni successivi alla chiusura del trimestre solare di riferimento come individuato ai sensi delle istruzioni applicative.

La garanzia è inefficace:

- nel caso in cui il versamento della commissione avvenga successivamente al verificarsi dell'inadempimento dell'impresa finanziata.

Qualora si verifichi la nullità o l'inefficacia della garanzia ISMEA per cause imputabili al Cliente, la Banca ha facoltà per la Banca di risolvere il contratto, con conseguente revoca dell'intero finanziamento ed obbligo del Cliente di restituire capitale, interessi ed oneri.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai "Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza" riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

GLOSSARIO

Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all'applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L'addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell'erogazione.
ISMEA	L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nell'ambito delle sue funzioni istituzionali l'ISMEA realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all'ottenimento della delibera positiva per la concessione del finanziamento
Mediatore Creditizio	È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).
Micro, piccole e medie imprese	Secondo le regole UE, si considerano micro, piccole e medie le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.
Impresa Agricola	L'impresa con le caratteristiche di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Perizia tecnica	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile o di beni registrati da ipotecare e/o dei beni mobili da sottoporre a privilegio mobiliare.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	La rata prevede una quota capitale costante nel tempo e una quota interessi decrescente.

Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quadro Temporaneo	Con la Comunicazione della Commissione " <i>Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01</i> ", gli Stati membri sono stati autorizzati ad adottare aiuti al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata la sesta proroga del Quadro Temporaneo fino al 30 giugno 2022, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. A tal fine, la Commissione ha deciso di introdurre due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo limitato: gli incentivi diretti per investimenti privati (ammissibili sino al 31 dicembre 2022) e le misure di sostegno alla solvibilità (ammissibili sino al 31 dicembre 2023).
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.